



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
LUIGI INFANTINO
FERDINANDO DE FLORA
LISSETTE BARBA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLESI
CRISTIANA LUPO

News per i clienti dello Studio

N. 1

5 gennaio 2022

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Autonomi occasionali: comunicazione preventiva

La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Il legislatore ha inserito, all'articolo 13 della norma enunciata, un ulteriore periodo in forza del quale, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di **preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro**, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

Come noto il contratto di lavoro autonomo occasionale va ricondotto nella fattispecie del "contratto d'opera", disciplinata dall'art. 2222 e seguenti del codice civile.

In particolare, è lavoratore autonomo occasionale colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in via del tutto occasionale.

La norma ha contenuto nozionistico, infatti fornisce la definizione di contratto d'opera delineandone i caratteri essenziali quali:

- prestazione di lavoro prevalentemente personale;
- assenza di vincolo di subordinazione;
- corresponsione di un corrispettivo.

A bene vedere, quindi, da un punto di vista civilistico non vi è alcuna distinzione tra lavoro autonomo abituale e lavoro autonomo occasionale

È infatti nella normativa tributaria e previdenziale che viene effettuato un distinguo tra le due fattispecie; in particolare



STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

- le disposizioni del Tuir in tema di Irpef, laddove agli artt. 54 e 67 si distingue tra il lavoro autonomo "abituale" (art. 54) e il lavoro autonomo "non esercitato abitualmente" ossia occasionale (art. 67, co. 1, lett. l);
- l'art. 44, co. 2 del decreto-legge n. 269/2003 ove ha disposto l'iscrizione alla gestione Separata INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell'anno, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Viene ora introdotto un nuovo obbligo di comunicazione in capo al committente che, nel momento in cui si avvale di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, dovrà effettuare la preventiva comunicazione all'Ispettorato territorialmente competente.

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale diventa "requisito necessario" per lo svolgimento dell'attività: il provvedimento di sospensione verrà adottato anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato.

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione de qua.

Appare quindi utile – in attesa di eventuali decreti attuativi sul punto – analizzare le diverse modalità attraverso cui è oggi possibile effettuare le comunicazioni in merito alle chiamate dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente.

- ✓ attraverso il servizio informatico;
- ✓ via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti, all'indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
- ✓ invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione e solo per le aziende abilitate all'utilizzo del lavoro intermittente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti